

**COMUNE DI NUS**  
**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**



**REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE**

approvato con delibera C.C. n. 6 del 02.02.2010  
modificato con delibera di C.C. n. 17 del 16.04.2014

**INDICE**

- Art. 1 - (Fornitura dell'acqua)
- Art. 2 - (Concessioni per usi diversi)
- Art. 3 - (Domanda di fornitura)
- Art. 4 - (Durata della concessione)
- Art. 5 - (Consumo minimo e categorie di utenza)
- Art. 6 - (Anticipo sulla fornitura)
- Art. 7 - (Misurazione e prezzo dell'acqua)
- Art. 8 - (Pagamento dei canone e dei consumi)
- Art. 9 - (Esenzioni)
- Art. 10 - (Interruzione o riduzione della erogazione d'acqua)
- Art. 11 - (Limitazione della Rete Pubblica)
- Art. 12 - (Prescrizioni ed oneri relativi agli allacciamenti)
- Art. 13 - (Fornitura e posa in opera dei contatori)
- Art. 14 - (Divieto di manomissione degli apparecchi)
- Art. 15 - (Visite di ispezione)
- Art. 16 - (Bocche antincendio)
- Art. 17 - (Chiusura delle prese in caso d'incendio)
- Art. 18 - (Servizi di fognatura e depurazione)
- Art. 19 - (Modalità di esecuzione ed individuazione dei tipi d'intervento e di assistenza)
- Art. 20 - (Modalità di riscossione)
- Art. 21 - (Norma transitoria)

**Art. 1**  
*(Fornitura dell'acqua)*

L'acqua dell'acquedotto comunale è concessa, di norma, per uso domestico ed è destinata all'uso potabile ed igienico ed ai servizi generali di igiene dell'abitato. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di cui al successivo art. 2.

**Art. 2**  
*(Concessioni per usi diversi)*

Compatibilmente con la quantità disponibile e sotto l'osservanza delle condizioni generali, oltretutto per uso domestico, l'acqua dell'acquedotto può essere concessa anche per usi diversi, come quelli non domestici, agricoli e temporanei, come specificato e dettagliato all'art. 5.

Il Comune di Nus - successivamente denominato Ente Gestore - si riserva, comunque, il diritto di sospendere, senza obbligo di alcun indennizzo, tali concessioni in caso di siccità o di altra forza maggiore. Gli stessi usi, o alcuni di essi, possono quindi essere sospesi o vietati dal Sindaco, in qualsiasi momento, con propria ordinanza, per periodi definiti nell'ordinanza stessa, e prorogabili, allorché i bisogni generali della popolazione lo rendano necessario.

**Art. 3**  
*(Domanda di fornitura)*

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale e per ogni erogazione richiesta, gli utenti dovranno presentare all'Ente Gestore domanda in competente bollo.

La domanda di concessione deve essere redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tributi e resa legale dal richiedente.

La domanda deve contenere:

- a) le generalità ed il titolo del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale, ecc.), il Comune di residenza, la via, il n° civico, il codice fiscale, il nominativo e la sottoscrizione del proprietario dell'immobile, per presa visione della domanda, ove questi non sia lo stesso richiedente;
- b) l'esatta ubicazione (indirizzo, dati catastali, ecc.) dell'immobile per il quale la domanda di concessione d'acqua viene rivolta;
- c) il tipo di utenza richiesta (domestica, non domestica, agricola e temporanea);
- d) gli estremi dell'atto edilizio autorizzativo relativo al fabbricato se trattasi di costruzione edificata successivamente al 06/08/1967 o dichiarazione dell'avvenuta presentazione della domanda di concessione in sanatoria, previo pagamento dell'oblazione di cui viene prodotta copia del versamento;
- e) il numero di utenze richieste ed il relativo diametro delle tubazioni, nei limiti fissati dall'Ente Gestore stesso;
- f) l'indicazione se trattasi di nuovo allacciamento o di subentro;
- g) la dichiarazione - di conoscenza ed accettazione del presente regolamento.

Entro 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione della domanda, nulla ostando alla stessa, l'Ente Gestore autorizzerà la concessione richiesta e stipulerà con il richiedente apposita convenzione.

Le spese relative alle imposte di bollo ed ai diritti di segreteria attinenti la convenzione, da redigere in duplice copia, sono a carico dell'utente e devono essere pagate al momento della sottoscrizione stessa.

In caso di morte del concessionario gli eredi legittimi devono provvedere entro 90 giorni dal decesso a richiedere sull' apposito modulo, in bollo, la voltura della concessione, in qualità di subentrante. In carenza di tale richiesta l'Ente Gestore sarà autorizzato a sospendere, previa diffida, l'erogazione dell'acqua.

Sono, altresì, oggetto di domanda scritta - queste in carta semplice - le richieste di spostamento del contatore, di variazione del diametro della tubazione e di ogni altro tipo di intervento concernente un'utenza già esistente.

#### **Art. 4**

##### *(Durata della concessione)*

La durata della concessione, fatta eccezione per i casi di uso temporaneo, non sarà, di norma, inferiore ad anni uno a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di utenza e tacitamente prorogata in mancanza di apposita disdetta.

Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione con dichiarazione scritta indirizzata all'Ente Gestore e con preavviso di trenta giorni.

#### **Art. 5**

##### *(Consumo minimo e categorie di utenza)*

Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita deliberazione dell'Ente Gestore nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie di utenza:

- Utenze domestiche ed assimilate (abitazioni, esercizi pubblici e commerciali, uffici, ecc.);
- Utenze non domestiche (orti e giardini, stabilimenti, officine, laboratori, ecc.)
- Utenze agricole (esclusi gli usi irrigui)

Sono utenze domestiche ed assimilate le abitazioni civili singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente.

Per ogni tipo di utenza (domestica, non domestica o agricola) è dovuta una quota fissa annua a fronte della possibilità di utilizzare il servizio, indipendentemente dal consumo.

Per le utenze agricole (esclusi usi irrigui) il prezzo riferito al consumo di acqua potabile sarà commisurato al 50% della tariffa base. L'attività agricola dovrà essere documentata mediante apposita certificazione da allegarsi alla domanda di concessione.

Per le utenze temporanee (cantieri edili, campeggi, manifestazioni pubbliche, ecc.) il consumo di acqua verrà fatturato forfaitariamente in base alla quantità ed al tempo di utilizzo definito nella convenzione e precisato nella deliberazione concernente le tariffe di cui al successivo art. 7.

**Art. 6**  
*(Anticipo sulla fornitura)*

E' facoltà dell'Ente Gestore deliberare la corresponsione di un anticipo sul consumo commisurato alla entità della fornitura contrattualmente impegnata e alla periodicità della fatturazione.

Tale somma verrà conguagliata, al termine della fornitura, con la fattura finale.

**Art. 7**  
*(Misurazione e prezzo dell'acqua)*

Le erogazioni d'acqua sono misurate con appositi contatori forniti dall'Ente Gestore ed addebitati all'utente.

L'accertamento dei consumi viene, di norma, effettuato annualmente.

Le tariffe per la fornitura dell'acqua sono determinate dal competente organo deliberante dell'Ente Gestore in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti ed indiretti, le spese per l'acquisto di beni e servizi e le spese per i trasferimenti.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Le forniture per periodi inferiori all'anno, dovute a nuovi allacciamenti o a volture, saranno fatturate, per quanto riguarda la quota fissa, in funzione dei mesi interi considerando per mese intero la frazione pari o superiore alla metà dei giorni del mese interessato.

**Art. 8**  
*(Pagamento dei canoni e dei consumi)*

Per la fornitura di acqua agli edifici comprendenti più utenze, la lettura è fatta sul contatore generale e la determinazione della quota fissa è effettuata moltiplicando la quota stessa per il numero delle utenze o unità abitative.

Il pagamento dei canoni dell'acqua - annuale e posticipato - verrà eseguito con apposito ruolo riscuotibile come le entrate patrimoniali degli Enti Pubblici e non soggetto a visto di esecutorietà.

Nel caso in cui il concessionario non effettuasse il pagamento dei canoni alla scadenza si procederà ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs 267/2000, salvo comunque il diritto dell'Ente Gestore al procedimento coattivo di cui all'art. 69 del D.P.R. n. 43/88 ed il diritto di ridurre, previa diffida, la somministrazione dell'acqua. La riduzione dell'acqua verrà effettuata anche nel caso di pozzetto privato realizzato ai sensi dell'articolo 12 di cui al presente regolamento.

Non si riscuotono importi per sanzioni ed interessi globalmente inferiori agli importi stabiliti per legge.

**Art. 9**  
*(Esenzioni)*

Sono esenti dall'onere del pagamento di spese di allacciamento per le utenze relative ad impianti ed immobili comunali adibiti a pubblici servizi di interesse comunale; quali, ad esempio,

il Municipio, la scuola materna, la scuola elementare, il campo sportivo, l'area Breil, l'area ex CPN, l'area Leysse', le aree verdi attrezzate, il parco giochi ed il consultorio USL. L'esenzione riguarda anche le associazioni locali mentre gli eventuali venditori su area pubblica e gli spettacoli viaggianti devono pagare la tariffa prevista per usi temporanei.

#### **Art. 10**

##### *(Interruzione o riduzione della erogazione d'acqua)*

L'acqua sarà distribuita continuativamente.

Le cause di eventuali interruzioni di deflusso e di riduzione di pressione dell'acqua, esclusivamente sulla condotta pubblica, saranno rimosse con ogni sollecitudine a cura dell'Ente Gestore il quale declina però ogni responsabilità per disagi e danni derivanti a persone e cose in conseguenza di tali evenienze.

L'Ente si riserva altresì, per ragioni di ordine tecnico dovute ad interventi manutentivi sulla rete, sulle vasche e sugli accessori, di sospendere l'erogazione dell'acqua.

In tal caso provvederà ad avvisare gli utenti con apposito comunicato da affiggere nelle bacheche comunali e con i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.

L'utente non potrà in alcun caso pretendere indennizzi o riduzioni di pagamento in conseguenza delle interruzioni di deflusso e di anomalie di pressione dell'acqua.

#### **Art. 11**

##### *(Limitazione della Rete Pubblica)*

Per rete pubblica s'intende l'insieme delle reti di distribuzione sia principale che secondaria, i relativi pozzetti di manovra e/o di allacciamento, fino all'apparecchio di misurazione installato nell'apposito pozzetto pubblico.

Il percorso ed il luogo d'installazione delle opere idriche, con relativi accessori, fino all'apparecchio di misurazione compreso sono definiti dall'Ente Gestore, compresi altresì gli oneri relativi alle servitù, i permessi ed autorizzazioni da parte di Enti territorialmente interessati.

Su motivata necessità di due o più utenti, qualora la rete di distribuzione non risultasse sufficiente o creasse particolari difficoltà per gli allacciamenti privati, l'Ente Gestore potrà espandere la rete di distribuzione.

#### **Art. 12**

##### *(Prescrizioni ed oneri relativi agli allacciamenti)*

Per allacciamento privato alla rete pubblica si intende l'insieme delle opere necessarie all'allacciamento del fabbricato alla rete pubblica. Tutti gli oneri derivanti, nessuno escluso, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, sono a totale carico dell'Utente, con esclusione delle parti poste all'interno del pozzetto comunale.

Ogni edificio comprendente una o più unità deve avere un solo allacciamento con l'apparecchio di misurazione posto nel pozzetto pubblico. La lettura sarà eseguita su tale contatore generale.

Nel caso di più utenze per cui ai sensi di legge non vige l'obbligo di nomina di un

amministratore, la domanda di allacciamento dovrà essere sottoscritta da tutti gli Utenti i quali indicheranno il referente. La lettura sarà fatta sul contatore generale e la determinazione della quota fissa verrà effettuata moltiplicando la stessa per il numero delle utenze o unità abitative .

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente, su richiesta motivata degli utenti, sarà possibile, fatta la lettura sul contatore generale, effettuare la lettura nei contatori posti all'interno delle abitazioni, previo accordo con i proprietari che dovranno consentire l'accesso all'addetto comunale. Nel caso in cui non venga autorizzato l'accesso dell'addetto comunale la fattura verrà inviata comunque al referente come sopra indicato che dovrà provvedere al pagamento per l'intera somma.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente, su richiesta motivata degli utenti sarà altresì possibile assegnare un misuratore di consumo all'esterno delle abitazioni per ogni alloggio. Rimane a carico degli utenti modificare l'impianto interno ed installare un nuovo pozzetto al limite della proprietà privata. Dovrà comunque essere sempre consentito agli addetti comunali accedere al pozzetto privato per potere effettuare la lettura. Ogni onere di manutenzione straordinaria ed ordinaria sul pozzetto realizzato rimarrà a carico dei privati.

Nelle fattispecie sopra indicate verranno stipulati singoli contratti con ogni utente al fine dell'invio della fattura necessaria per effettuare il pagamento

In via eccezionale , per i fabbricati già esistenti per cui l'unificazione dell'allacciamento risulti particolarmente onerosa, può essere consentita compatibilmente con le strutture della rete pubblica e senza aggravio di costi per l'Ente Gestore , più di un allacciamento per singolo fabbricato.

Gli allacciamenti, sono a totale carico dell'utente indipendentemente dagli effettivi oneri e le difficoltà, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11.

Qualora l'allacciamento abbia uno sviluppo superiore a 50 metri il comune contribuirà al maggior onere con la sola fornitura del tubo sulla parte eccedente i 50 metri.

Nei casi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e ricostruzione degli edifici, il misuratore di consumo, se posto all'interno del fabbricato, va spostato all'esterno, nel pozzetto pubblico con le modalità e prescrizioni relative ai nuovi allacciamenti.

### **Art. 13**

#### *(Fornitura e posa in opera dei contatori)*

La scelta dei contatori ed il luogo di installazione sono di esclusiva spettanza dell'Ente Gestore .

A partire dalla data di approvazione del presente regolamento la prima fornitura e la posa in opera del contatore è a carico dell'utente, mentre le successive sostituzioni e manutenzioni saranno a carico del comune. All'utente verrà addebitato il costo sostenuto dal Comune per l'acquisto del contatore e per la spesa relativa alla messa in opera.

Il concessionario sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza.

Saranno a carico dell'utente le spese per ogni visita che, a seguito di sua richiesta, fosse fatta dagli incaricati dell'acquedotto per la verifica degli impianti ed altre anomalie anche

collegate ad una difettosa erogazione dell'acqua non imputabili all'Ente Gestore.

Quando un concessionario non ritenesse valide le misurazioni fornite dal contatore, l'Ente Gestore, dietro formale richiesta scritta del concessionario stesso, cambierà l'apparecchio, dopo averne verificato l'anomalo funzionamento.

Nel caso si constatino, da parte dell'addetto comunale, errori od omissioni nella indicazione, dovuti al misuratore, il consumo verrà determinato nella misura pari alla media dei consumi dei tre anni precedenti o dei due o dell'anno precedente se la fornitura è in corso da meno di tre anni.

Nel caso di perdite e rotture sull'allacciamento privato, comprovate dall'addetto comunale, la definizione della quantità addebitabile all'utente verrà valutata nel caso specifico dalla Giunta Comunale.

Nel caso di perdite e rotture sull'allacciamento privato, l'utente ha l'obbligo di ripristino entro e non oltre un mese dall'accertamento da parte dell'addetto comunale. Qualora non si effettui la riparazione nel termine suddetto verrà addebitato l'intero consumo rilevato alla lettura del contatore.

#### **Art. 14**

##### *(Divieto di manomissione degli apparecchi)*

E' vietato al concessionario di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione prese di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito.

La mancata osservanza di tali prescrizioni è soggetta ad una sanzione di €. 250 (€ duecentocinquanta).

#### **Art. 15**

##### *(Visite di ispezione)*

L'Ente Gestore si riserva la facoltà ed il diritto di verificare in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, a mezzo di suoi incaricati, le derivazioni, gli impianti di distribuzione e gli apparecchi misuratori installati sia per la lettura degli stessi che per constatarne le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio.

A fronte di anomali funzionamenti delle apparecchiature, l'Ente Gestore, previa segnalazione scritta al concessionario, provvederà alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'art. 13.

#### **Art. 16**

##### *(Bocche antincendio)*

Su richiesta dell'utente è facoltà dell'Ente Gestore di concedere ai privati l'autorizzazione all'installazione di bocche antincendio. Le opere relative saranno comunque eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso.

Ogni bocca sarà sigillata dall'Ente Gestore, il concessionario, né chiunque altro, potrà manomettere il sigillo, se non in caso di incendio.

La presa antincendio sarà collegata alla rete interna con saracinesca di diametro adeguato all'impianto stesso e non sarà dotata di contatore. Detta saracinesca rimarrà sempre chiusa e piombata da parte dell'Ente Gestore. La manomissione dei sigilli dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente e dovrà essere motivata.

La manomissione dei sigilli non motivata è soggetta ad una sanzione di € 500 (€ cinquecento).

#### **Art. 17**

*(Chiusura delle prese in caso d'incendio)*

L'Ente Gestore si riserva la facoltà di interrompere il servizio di erogazione dell'acqua chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

#### **Art. 18**

*(Servizi di fognatura e depurazione)*

Fermo restando l'obbligo di allacciamento alla fognatura, ove la stessa sia predisposta, le utenze sono soggette al canone di fognatura e depurazione solo se allacciate alla fognatura o soggette all'obbligo d'allacciamento.

La quantità di acqua fatturata costituisce anche la misura dell'acqua scaricata da fatturare per i canoni di fognatura e depurazione.

Non si applica il canone di fognatura e depurazione ai consumi per uso zootecnico neppure se l'utilizzo è misto per stalla e casera.

Non si applica il canone di fognatura e depurazione alle utenze temporanee.

Gli utenti non allacciati all'acquedotto comunale, in quanto si riforniscono da fonti proprie devono dichiarare annualmente il consumo di acqua per il calcolo dei canoni fognatura e depurazione.

La dichiarazione può essere prodotta da parte di consorzi per tutti i consorzisti, mentre gli Utenti singoli devono provvedere all'installazione di apposito contatore a proprie spese, previa comunicazione all'Ente gestore che provvederà alla lettura.

#### **Art. 19**

*(Modalità di esecuzione ed individuazione dei tipi d'intervento e di assistenza)*

##### **Modalità esecuzione interventi assistenza:**

- richiesta scritta dell'utente in carta libera,
- relazione di lavoro dell'addetto comunale,

Gli utenti non possono effettuare direttamente o far eseguire nessun tipo d'intervento sulla rete pubblica senza autorizzazione scritta del comune.

##### **Individuazione tipi intervento assistenza e relative tariffe:**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| a) Allacciamento acquedotto :     | no diritto di chiamata;<br>si quota oraria;<br>si contatore; |
| b) Sigillatura bocche antincendio | no diritto di chiamata<br>si quota oraria                    |
| c) Eliminazione allacciamento     | no diritto di chiamata                                       |



d) Intervento su chiamata senza esecuzione di lavori (es. manovre su apparecchiature idrauliche ecc.)	si quota oraria si diritto di chiamata no quota oraria
e) Presenza per assistenza lavori eseguiti da ditta autorizzata	no diritto di chiamata no quota oraria

#### **Art. 20**

*(Modalità di riscossione)*

Utenze annuali:	Spese di allacciamento + contatore: consumo acqua : ruolo annuale posticipato.	all'esecuzione dell'allacciamento;
Utenze temporanee:	Spese di allacciamento +eventuale contatore + quota forfetaria di consumo	all'esecuzione dell'allacciamento;
Interventi assistenza	Spese d'intervento	all'esecuzione dell'intervento stesso.

La riscossione delle utenze temporanee, degli interventi di assistenza e di allacciamento si effettua tramite la Tesoreria comunale, dietro presentazione di regolare fattura.  
Il pagamento deve avvenire nel termine di 30 giorni.

#### **Art. 21**

*(Norma transitoria)*

Tutte le modifiche comprese nel presente regolamento si intendono applicate a tutti i titolari della concessione d'acqua potabile e gli stessi dovranno adeguarsi dalla loro entrata in vigore. Il Regolamento diventerà esecutivo dopo l'approvazione dell' Organo deliberante e le pubblicazioni di legge.

*NUS, li 16 aprile 2014*